

DECRETO RILANCIO: CREDITO D'IMPOSTA AFFITTI, I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Come noto, l'ex articolo 28 del Decreto Rilancio prevede un credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo, relativamente ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

Il credito spetta sui canoni di locazione, **leasing operativo o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo e sui contratti di servizi e prestazioni complesse o di affitto d'azienda comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo**, per tutti i soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professioni, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel corso del 2019.

Le strutture alberghiere e agrituristiche non tengono conto del limite relativo a ricavi/compensi; per gli enti non commerciali (compresi enti del terzo settore) e gli enti religiosi non pregiudica la fruizione del credito lo svolgimento di attività commerciale accanto a quella istituzionale.

La percentuale di credito riconosciuta è pari al 60% del canone mensile di locazione, 30% del canone mensile di affitto d'azienda.

Con la circolare 14 del 6 giugno 2020 l'Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti sul credito in oggetto:

- Il credito spetta solo **dopo il pagamento** del canone di competenza;
- Il credito d'imposta spetta qualora il contribuente abbia registrato sui singoli mesi di marzo, aprile, maggio una **riduzione del fatturato pari ad almeno il 50%** rispetto agli stessi mesi del 2019, quindi il credito d'imposta potrebbe competere per alcuni mesi o per tutti;
- Il credito può essere utilizzato in compensazione, o ceduto al locatore;
- Viene fornito il codice tributo con il quale è possibile procedere alla compensazione all'interno del modello F24, il codice è **6920 anno 2020**;
- **Non può accedere al credito per il mese di marzo chi ha già beneficiato del credito previsto dall'articolo 65 della legge 17 marzo 2020.**

Cordiali saluti.
Studio BRC associati